

N. R.G.Lav.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice unico, nella persona del dott. Carlo Sorgi, ha pronunciato la seguente  
ordinanza, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 29/8/2017, nel  
procedimento iscritto al n. \_\_\_\_\_, promosso da:

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso  
introduttivo dall'avvocato \_\_\_\_\_, presso il cui studio è pure elettivamente  
domiciliata

RICORRENTE

Contro

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa per mandato a margine della  
memoria di costituzione e risposta dall'avvocato \_\_\_\_\_ presso il cui  
studio, è pure elettivamente domiciliata

CONVENUTO

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 1 comma 47 l.92/2012

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna ex  
art. 1, comma 47, l. 92/12, depositato in data 3 marzo 2017,  
giornalista pubblicista dal 2001 e professionista dal 2011, previo  
accertamento dell'esistenza dal 31.1.2007 di un unico rapporto di lavoro di  
natura subordinata a tempo indeterminato come redattore ex art. 1  
CCNLG o, in subordine, come collaboratore fisso ex art. 2 CCNLG, con  
( da ora \_\_\_\_\_ ), chiedeva di accertare  
l'inefficacia e/o la illegittimità e/o la nullità - ai sensi dell'art. 18 comma 1  
legge n. 300/70 del licenziamento intimato oralmente in data 3.1.2017; in  
alternativa di accertare e dichiarare la natura ritorsiva del licenziamento  
- ai sensi dell'art. 18 comma 1 legge n. 300/70 intimato in forma orale in  
data 3.1.17 e conseguentemente la sua nullità e/o illegittimità, disponendo  
la reintegrazione della ricorrente e la condanna della società \_\_\_\_\_ al  
pagamento di una indennità commisurata alle retribuzioni dovute dal  
momento del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione - sulla  
base dell'ultima retribuzione globale di fatto, da calcolarsi secondo i  
criteri stabiliti dall'art. 2121 c.c. pari ad Euro 4.398,66 con condanna al



versamento in favore dell' dei relativi contributi assistenziali e previdenziali dovuti, o al diverso importo che dovesse risultare di giustizia – in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto – con interessi legali e rivalutazione monetaria. Con riserva di opzione del ricorrente per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, oltre alle spese legali.

Si costituiva nel giudizio la società contestando la natura di rapporto di lavoro subordinato di tipo giornalistico e, conseguentemente, l'esistenza stessa di un licenziamento, poiché il rapporto basato su una serie di contratti di collaborazione autonoma tra le parti si era concluso nel 2016 poiché dopo tale data il contratto non era stato rinnovato.

Esperite le necessarie attività istruttorie all'udienza del 29/8/2017 dopo la discussione il giudice si riservava.

Ritiene questo giudice, sciogliendo la riserva, che il ricorso possa essere accolto.

Il

le domande non sarebbero ammissibili per l'eccezione di decadenza anche rispetto ai contratti di collaborazione autonoma intercorsi per la mancata impugnazione nel termine *ratione temporis* applicabile di 60 giorni o comunque di 120 giorni – come previsto dal collegato lavoro ex art. 32 legge 183 del 2010 e dal d.lgs. 81/2015- di tutti i contratti intercorsi fra le parti. In via graduata il contratto di collaborazione da ultimo intercorso sarebbe in ogni caso intervenuto a modificare con effetto novativo le relazioni e a determinarne la cessazione definitiva. Sarebbero quindi in ogni caso precluse le pretese relative alla sussistenza di un unico rapporto in epoca anteriore all' 1.1.2016. Agevole rilevare che considerando sussistente un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata tutti i vari contratti di collaborazione autonoma sarebbero simulati rispetto ad un unico rapporto di lavoro giornalistico senza soluzione di continuità fino al 31/12/2016 e, conseguentemente, le pretese azionate dalla parte ricorrente nei limiti dell'ordinaria prescrizione decennale appaiono astrattamente valide, qualora venisse riconosciuta la natura subordinata del rapporto. Infatti l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro è domanda rispetto alla quale, secondo consolidata giurisprudenza, non opera alcuna decadenza.

Sempre come questioni sostanzialmente preliminari parte convenuta ritiene che prima dell'iscrizione della all'albo dei giornalisti professionisti (avvenuta pacificamente nel 2011) nessun diritto possa essere vantato ma rilevando che la ricorrente è iscritta dal 2001 nell'albo dei pubblicisti e richiamando la recente giurisprudenza per la quale :*" Lo svolgimento di mansioni di redattore alle dipendenze di un'azienda giornalistica da parte di soggetto solamente iscritto nell'elenco*



dei pubblicisti non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto e produce gli effetti previsti dall'art. 2126 c.c., per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, restando escluso il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretendere la esecuzione" ( Cass. sez. Lav., n.21884/2016 ) poiché nel corso del giudizio la [ ] ha acquisito la qualifica di giornalista professionista se ne deve concludere che le pretese azionate nell'ambito della prescrizione decennale siano assolutamente legittime, salvo verificare la sussistenza di un rapporto di subordinazione tra le parti.

Relativamente alla rubrica " [ ] " successivamente " [ ]  
 " il collaboratore fotografo [ ] i ha dichiarato  
 : "sono fotografo libero-professionista e ho concluso un contratto di  
 fornitura con [ ] per la rubrica ' [ ] " dal 2007 ed è  
 ancora i corso, anche se non fornisco più il servizio. L'amministratore  
 all'epoca era [ ] che ha concluso il contratto, la ricorrente era la  
 titolare della rubrica, la rubrica aveva cadenza settimanale, prima  
 cartacea e su web, poi solo su web, nella seconda fase è ricomparsa con  
 una pagine denominata ' [ ] ' e le fatture sono dal 2008 al 2016.  
 Io mi sentivo con la ricorrente, organizzavo con lei il lavoro ed eravamo  
 noi che curavamo anche l'impaginazione dando le indicazioni. Il lavoro  
 era realizzato in maniera autonoma da me e dalla ricorrente, che era il  
 mio riferimento. Io per le fatture mi rapportavo con la segreteria di  
 redazione, con la signora [ ]  
 è stato direttore del [ ] dal 2006  
 al 2015 e relativamente alla [ ] ha dichiarato : " La ricorrente dava la  
 sua collaborazione prevalentemente con contributi sportivi, in particolare  
 il calcio. All'inizio era un rapporto libero, come per tutti, dopo un  
 co.co.co con un fisso minimo garantito, con un tot di articoli. Ci sono stati  
 solo dei brevi contratti a termine per sostituzioni ferie. Lei curava una  
 pagina bisettimanale sulla moda, indicata sempre nel contratto, con  
 ulteriore riconoscimento economico. Lei portava i pezzi. Avevamo due  
 fotografi che sono [ ] e [ ] che sono anche  
 loro liberi professionisti e si avvalevano in determinate situazioni del  
 lavoro di [ ] Prevalentemente [ ] ha fatto le foto  
 della rubrica ' [ ] , che non aveva un responsabile preciso  
 ma di volta in volta i capi servizio , gravitando prevalentemente o nel  
 settore sportivo o nel settore internet, a volte cultura, sostanzialmente  
 tutto quello che non era politica, economia e cronaca. La ricorrente  
 procurava i servizi e li mandava ai capi servizio che curavano  
 l'impaginazione. La ricorrente seguiva in particolare [ ] , lei  
 prevalentemente era al campo e seguiva l'attività della squadra, ma non



era l'unica perché c'erano anche

e di volta in volta producevano degli articoli.

era redattore del giornale e gli altri collaboratori. Tutti i giorni facevamo, almeno un paio di volte al giorno, delle riunioni di redazioni e poteva capitare che la ricorrente partecipasse parlando delle cose che seguiva, non c'era una regola a riguardo. La ricorrente aveva delle collaborazioni anche per delle radio e a volte diceva che non poteva fare qualcosa perché aveva a che fare con le radio, ricordo almeno credo. Quando aveva contratti di collaborazione, la ricorrente non aveva una sua postazione e mandava gli articoli da fuori. Può darsi che qualche volta sia stata mandata all'estero per seguire la squadra. Poteva capitare che la rubrica saltasse, in un anno poteva capitare sei o sette volte su venti che saltasse, nella pagina estiva per altro non c'era. Non ho ricordi nel 2013 di una questione sollevata dai collaboratori per il loro tipo di attività. Confermo la lettera di risposta alla mail della ricorrente dell'agosto 2013 che mi è stata letta e che è nel fascicolo di parte ricorrente. Quando scrivo nella mail ricordata che la ricorrente aveva lavorato nella redazione cultura mi riferisco a un contratto termine concluso nel settore cultura."

Tra i testi escussi appare di particolare rilevanza del

, che ha dichiarato: "Dal 2005 seguo il

tutti i giorni, conosco la ricorrente che ha lavorato al mio fianco per tutti questi anni e svolgeva le stesse mansioni per

Lei veniva insieme con me, nel senso quando andavamo per le trasferte. Nel corso degli anni ci sono state anche altre presenze, ma la ricorrente era presenza fissa. Non so se svolgesse anche altre collaborazioni. Anche all'estero, ricordo due ritiri, uno in nell'estate 2016 e uno nel 2013 per una tournée calcistica n

io almeno ho seguito questi e la ricorrente c'era. C'erano trasmissioni televisive e per radio alle quali la ricorrente partecipava rappresentando il questo anche nelle conferenze

stampa e in trasferta". Secondo parte convenuta non potrebbe avere rilievo tale testimonianza posto che dichiaratamente lavorava per altro giornale ( ) e che quindi era del tutto al di fuori delle attività, organizzazione e rapporti del e da ogni

conoscenza degli accordi e del contenuto delle attività e degli apporti della per tale testata. Al contrario l'assoluta estraneità ai fatti di causa, derivante proprio dal non essere dipendente di , lo rende agli occhi di questo giudice particolarmente credibile così come l'aver svolto con le medesime modalità la prestazione professionale in contemporanea con la



Relativamente alla collaborazione della ricorrente con \_\_\_\_\_ capo servizi sportivi dell'emittente radiofonica, ha dichiarato :” *la ricorrente ha una collaborazione con noi da moltissimi anni, con prestazioni occasionali, noi le richiediamo dei pezzi che lei produce e in tre occasioni ha seguito il \_\_\_\_\_ per noi con una trasferta per il fine settimana. Viene retribuita a pezzo. Tendenzialmente la media mensile è intorno ai 200 euro, questo salvo situazioni straordinario quale il \_\_\_\_\_ che ho indicato. In più di un'occasione la ricorrente ha dichiarato di non essere disponibile perché aveva già altri impegni professionali. Lei seguiva per noi le partite principali del \_\_\_\_\_ casa, sei o sette.*”

Per altro dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente ha scritto \_\_\_\_\_ anche per il \_\_\_\_\_

( articolo 14\9\2016 in atti ) e conseguentemente si deve ritenere che la ridotta ed occasionale attività di collaborazione con \_\_\_\_\_ , per altro tendenzialmente per attività che interessavano giornalmisticamente anche la testata \_\_\_\_\_ , non possa servire a modificare la natura del rapporto principale per mancanza di esclusiva proprio per le modalità e la quantità della prestazione svolta a favore di \_\_\_\_\_

Tre criteri, ricavati dall'art. 1 del CCNLG (“*prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività*” ), vengono indicati dalla parte convenuta per valutare la differenza tra collaboratori fissi subordinati ed autonomi e mentre i primi due criteri ( continuità di prestazione e responsabilità di un servizio ) possono essere comuni il terzo elemento ( il vincolo di dipendenza ) costituisce l'essenziale criterio di distinzione. E che l'impegno per il \_\_\_\_\_ non fosse caratterizzato dalla piena disponibilità della \_\_\_\_\_ (piena disponibilità che –come detto- deve sussistere anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra per consentire di ritenere sussistente il vincolo della subordinazione ) risulta secondo la parte convenuta ulteriormente confermato anche dal fatto che –come è emerso- a volte è capitato che la stessa non fosse disponibile per il \_\_\_\_\_ causa di suoi impegni di collaborazione per terzi e nello specifico per \_\_\_\_\_ . Peraltro, come già indicato in precedenza questa collaborazione occasionale per \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ non poteva considerarsi tale da escludere la contemporanea sussistenza di un vincolo di dipendenza con altra testata giornalistica. La quotidianità del lavoro della ricorrente, confermato dalla produzione degli articoli ( che come vedremo in seguito risulterà confermativa anche del lavoro domenicale ) costituisce elemento che elimina qualsiasi dubbio in merito alla classificazione ex art. 1 CCNLG rispetto all'art. 2 del \_\_\_\_\_



medesimo contratto che, riferendosi ai collaboratori fissi, pone come discriminare la carenza di quotidianità di questi ultimi.

Il principale requisito soggettivo richiesto per l'applicazione al rapporto di lavoro del contratto di cui si parla è costituito dall'iscrizione all'Albo dei Giornalisti. Tale iscrizione costituisce, infatti, condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività giornalistica, tanto che la legge (art. 45 L. 69/63) prevede che chi svolga questa professione in assenza del requisito indicato incorre nei reati di cui agli artt. 348 e 498 del codice penale (abusivo esercizio di professione e usurpazione di titoli). L'Albo è suddiviso in due elenchi destinati ad accogliere, l'uno, i professionisti, ovvero coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica e, l'altro, i pubblicisti, ovvero quanti svolgano attività giornalistica in via non occasionale e retribuita, ma non esclusiva.

Con riferimento all'attività giornalistica una importante e chiarificatrice sentenza della Corte di Cassazione ( n.22785/2013 ) dichiara che : *"il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa: con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa... In sostanza, l'elemento creativo, proprio dell'attività intellettuale, attenua ma non è sufficiente ad eliminare la posizione di subordinazione, che sussiste purchè non difetti la detta continuità delle prestazioni, intesa come disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro, persistenti anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra"*.

Nel caso posto all'esame del giudice abbiamo una parte che per un decennio mette a disposizione la propria attività per il

principalmente ( ma non solo ) per seguire gli eventi della locale squadra di calcio, divenendo un riferimento preciso, costante e qualificato per tale impegno, tanto da seguire la squadra anche nelle trasferte e persino nei ritiri all'estero ( , con gli aspetti organizzativi di tali periodi fuori del territorio nazionale curati dalla testata, vedi doc.70 parte ricorrente ), che frequenta la redazione del giornale per un certo periodo fino a quando non viene data indicazione specifica di non consentire più tale frequentazione ( intuibile la finalità ) come confermato dai testi già ricordato oltre che rappresentante sindacale della testata ( *" io sapevo che c'era un problema in termini sindacali tra l'azienda e i collaboratori e lo facevo presente, ricordo un intervento da parte di un appartenente a una sede non bolognese che diceva che i collaboratori non dovevano frequentare la redazione. Infatti loro avevano il loro portatile che*



portavano in redazione, con il wifi aziendale, alcuni collaboratori erano assidui, compresa la ricorrente" ) vice capo redattore a Bologna fino al 2015 ( " La ricorrente era presente occasionalmente all'inizio quando facevamo le riunioni di redazione, e dopo tre o quattro anni circa il Direttore di Bologna ha detto che non era il caso di far presenziare i collaboratori alle riunioni di redazione e da allora non ha più partecipato. Prima di allora c'era una saletta dedicata ai collaboratori, anche se poi loro potevano stare dove volevano. Non so se in quell'epoca usassero il wifi, il telefono era a disposizione di tutti" ) il quale il 25.03.2013, chiarendo i ruoli della redazione sportiva, precisa: *« quella che ha in mano il pallino del gioco, quindi è lei che deve preoccuparsi di sapere quello che accade all'interno della stanza dei bottoni: Presidente, d.g., soci sono soprattutto affar suo »* (doc. 72), con una chiara indicazione sull'importanza del ruolo svolto dalla ricorrente nella sua attività che sottintende una continuità nella prestazione proprio per tale preminenza.

La documentazione prodotta a conferma dell'impegno della ricorrente, in particolare con riferimento agli articoli pubblicati, è a dir poco consistente e da questo punto di vista leggere le dichiarazioni del teste [redacted], vice capo redattore sportivo, secondo il quale: *« Tendenzialmente la ricorrente ci dava una mano a seguire il calcio »* è eufemisticamente estremamente riduttivo. Certamente anche altri soggetti seguivano il [redacted] ma la presenza fissa, anche fuori Bologna, era quella della ricorrente che seguiva anche sugli schermi i dibattiti televisivi per conto della sua testata, partecipava alle conferenze-stampa ed andava anche in trasferta e all'estero con la squadra. Peraltro [redacted] colui che il 29 agosto del 2016 con una email inviata alla [redacted], per conoscenza, ad altri due giornalisti, la rimprovera di non aver mandato proposte di articoli dopo una trasferta, indicando questo come compito inderogabile ed esprimendosi testualmente con la frase: *« Non ci sono scuse, ne parleremo per l'ennesima volta alla prossima imminente riunione, quella di inizio stagione »*. Le caratteristiche del tono sono tipiche della subordinazione. Così come i complimenti che lo stesso [redacted] esprime alla [redacted] data 2 novembre 2015 per i risultati ottenuti, complimenti confermati in altra data (28 settembre 2014) dal [redacted] che si esprime con [redacted] con la frase: *« Siamo una squadra che funziona e siete tutti veramente bravi »*. Anche una serie di email inviate dalla [redacted] per chiedere di poter non andare in redazione (08.03.2013, doc. 34, 21.11.2013, doc. 35, 04.10.2016, doc. 54) confermano l'atteggiamento della [redacted] nei confronti dell'attività di redazione vissuta come impegno costante e sostanzialmente quotidiano. Inoltre l'email del 15.04.2012 (doc. 96) inviata dalla ricorrente al



nel quale la stessa dice espressamente: "Seguo gli ordini com'è giusto che sia" e in seguito presenta una serie di osservazioni che il suo interlocutore condivide, costituisce ulteriore indicazione sulla natura del rapporto tra le parti.

Tutti gli elementi evidenziati, le risultanze istruttorie complessivamente considerate e l'imponente mole di articoli a firma della in atti confermano la sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata riconducibile al ricordato art. 1 CCNLG per l'intera durata del rapporto stesso in quanto, come visto, le due figure di pubblicista e giornalista professionista costituiscono un continuum da un punto di vista professionale. Una volta riconosciuta la natura giuridica del rapporto tra le parti, si deve passare ad esaminare il secondo aspetto, cioè la sussistenza o meno di una fattispecie di licenziamento, in particolare riconducibile alle ipotesi ex art. 18 l. 300/1970 richiamate da parte ricorrente.

Certamente dopo la conclusione del co.co 01.01.2016 - 31.12.2016 (doc. 20) non c'è stato più nessun rapporto professionale tra le parti. Ritiene peraltro questo Giudice che parlare di licenziamento orale non sia confermato dai fatti di causa, anche perché eventuali colloqui intercorsi tra la ricorrente e giornalisti della redazione (il che riferisce dichiarazioni asseritamente del direttore , che non avevano peraltro il potere di recedere dal rapporto, non appaiono utili in tal senso.

Ritiene questo Giudice, al contrario, che nella fattispecie sia ravvisabile l'ipotesi di licenziamento ritorsivo. Già nel 2013 (doc. 98), la , unitamente ad altri collaboratori del , aveva scritto una missiva al per convincere l'azienda ad assumerli in tempo ragionevole senza alcun risultato. Il 19.10.2016 (doc. 102) i legali della presentano una richiesta esplicita di regolarizzazione contributiva e retributiva del rapporto di lavoro giornalistico, da considerare di natura subordinata. Anche tale missiva non ha alcun esito immediato ma, dopo la scadenza dell'ultimo contratto di collaborazione, la ricorrente non viene più chiamata dalla testata giornalistica per svolgere la propria attività e parte convenuta non fornisce alcuna spiegazione di tale comportamento che, alla luce della missiva di poco precedente richiamata, non può che leggersi quale licenziamento ritorsivo in considerazione della pregressa sussistenza di un rapporto di lavoro giornalistico di natura subordinata a tempo indeterminato. La mancanza di qualsiasi possibile chiave di lettura alternativa al comportamento aziendale esclude la sussistenza di concause, rendendo quella ritorsiva unica e, come tale, alla luce della più recente giurisprudenza in materia ( Cass. n. 6575/2016), tale



da determinare la nullità ex art. 18, primo comma, l. 300/1970 con le conseguenze relative alla tutela reale.

Per quanto concerne l'individuazione della retribuzione globale di fatto indicata da parte ricorrente in euro 4.398,66 (come da conteggi allegati al documento n. 102 ricordato in precedenza), parte convenuta ha contestato tale quantificazione nella memoria di costituzione in termini assolutamente generici e nella memoria conclusiva producendo tabelle retributive relative alla fattispecie in oggetto e contestando esclusivamente la maggiorazione dovuta al lavoro domenicale. Ritiene questo Giudice che, per un verso le tabelle indicate dalla parte convenuta sono assolutamente sovrapponibili a quelle della parte ricorrente (che contiene soltanto in più gli scatti non contestati), mentre per il lavoro domenicale la produzione documentale di parte ricorrente che contiene tutta una serie di articoli usciti lunedì a firma della [redacted] costituisce una prova adeguata del diritto ad avere tale voce. L'importo richiesto si ottiene una volta diviso per nove la somma di quanto dovuto fino a settembre 2016 dalle tabelle prodotte dalla parte ricorrente moltiplicando il risultato per tredici e dividendo ulteriormente per dodici, con un percorso di facile comprensione e di non difficile sviluppo matematico. Conseguentemente anche tale somma deve essere considerata valida per il calcolo della R.G.F..

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice accoglie il ricorso e, riconosciuta la natura di rapporto di lavoro subordinato giornalistico riconducibile all'art. 1 C.C.N.L.G. (redattore) dal 31.01.2007, dichiara ritorsivo il licenziamento irrogato dalla [redacted] nei confronti di [redacted] per fatti concludenti successivamente al 31.12.2016 e conseguentemente condanna la società a reintegrare la ricorrente nel medesimo ruolo svolto dalla stessa precedentemente ed al pagamento di un'indennità corrispondente alla retribuzione globale di fatto, quantificata in euro 4.398,66, dal 01.01.2017 al ripristino dell'attività lavorativa.

Condanna [redacted] al pagamento nei confronti di [redacted] delle spese della presente fase del giudizio che liquida in euro 8.000,00, oltre Iva, c.p.a. e spese generali con distrazione a favore del legale antistatario.

Il Giudice  
Carlo Sorgi

Bologna 1/9/2017



